

ALLEGATO "A"



COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS

Approvato con delibera del C.C. n. 19 del 16/05/2020

Sindaco
Roberto Canali

Assessore alle Attività Economiche
Carla Ravaglia

Segretario Generale
Avv. Rita Benini

*Responsabile Settore Urbanistica, Edilizia privata,
Ambiente*
Ing. Maria Ilaria Zoffoli

Responsabile Settore Attività Economiche
Dott. Roberto Battistini



Indice generale

TITOLO PRIMO.....	3
NORME DI CARATTERE GENERALE.....	3
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONE E LIMITI.....	3
ART. 3 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEI DEHORS.....	4
SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO.....	4
ART. 4 - ALLESTIMENTO.....	5
ART. 5 - TIPOLOGIE E DIMENSIONI.....	5
ART. 6 – PROCEDURE.....	6
ART. 7 - MANUTENZIONE.....	7
ART. 8 - PIANI D’AMBITO.....	8
ART. 9 - OBBLIGHI DEI TITOLARI.....	8
ART. 10 - ATTIVITA’ NON CONSENTITE.....	8
ART. 11 - SANZIONI.....	8
ART. 12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO.....	9
ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA.....	9
ART. 14 - ABROGAZIONI.....	9
ART. 15 – DISPOSIZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE.....	9
AL DISTANZIAMENTO SOCIALE.....	9
INDICAZIONI TECNICHE ESTETICHE.....	11
ART. 16- MODALITA' DI APPLICAZIONE PER ZONE.....	11
ART. 17 - GENERALITA’.....	11
ART. 18 - SEDIE, TAVOLI, FIORIERE, PANNELLI, PEDANE E ALTRI ARREDI.....	11
ART. 19 - CARATTERISTICHE DI OMBRELLONI E TENDE A SBRACCIO.....	13
ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI DEHORS SEMI-CHIUSI (TIPO 3).....	13
E CHIUSI (TIPO 4).....	13

TITOLO PRIMO

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina la realizzazione dei dehors su aree pubbliche, su aree di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico, costituite nei modi di legge, o su aree private, a carattere temporaneo, stabilendone le caratteristiche tecniche degli elementi in relazione ai contesti urbani di riferimento, per contribuire alla riqualificazione degli spazi pubblici, alla valorizzazione dell'ambiente urbano e alla promozione della sua immagine.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti e che attengono, in particolare, alle seguenti discipline:

- a) urbanistica ed edilizia (compresa la normativa paesaggistica e sismica);
- b) occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- c) somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande;
- d) esercizio delle attività rumorose.

ART. 2 - DEFINIZIONE E LIMITI

Per *Dehor* si intende l'insieme degli elementi mobili o facilmente rimovibili che costituisce, delimita e arreda lo spazio esterno all'aperto, annesso ad un'attività in cui sono consentiti la somministrazione o il consumo sul posto di alimenti e bevande.

Nello specifico si fa riferimento alle seguenti attività:

- a) *attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande*, di cui alla L.R. n. 14/2003 e smi; sono altresì ricomprese le *attività agrituristiche abilitate alla somministrazione di alimenti e bevande*;
- b) *attività a carattere artigianale di prodotti alimentari annessa alla vendita al dettaglio* (art. 4, comma 2, lett. F, del D.Lgs. n. 114/1998 e smi) per le quali è ammesso il consumo sul posto di prodotti alimentari e di gastronomia;
- c) *attività di panificazione e produzione prodotti da forno* (art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 e smi);
- d) *attività commerciali di vicinato per la vendita di prodotti alimentari* (art. 3, comma 1, lett. f bis, del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006);
- e) *attività di produttori agricoli* (art. 4, comma 8bis, del D.Lgs. n. 228/2001) se svolti in contesti urbani.

Salvo i casi particolari indicati nel penultimo ed ultimo comma del presente articolo, i dehors sono preordinati al soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo e precario, e pertanto non devono surrogare requisiti strutturali obbligatori richiesti ai fini dell'esercizio delle attività. A tal fine devono rispettare quanto previsto all'art. 1.4.1 "*Qualificazione e dimensione degli elementi di arredo*" delle Norme del RUE Unico e, inoltre, le dimensioni di seguito indicate:

- **Attività di cui alla lettera a):**

affinché l'area dei dehors sia considerata ai fini di un "*utilizzo precario*" della somministrazione, non deve superare il **100%** della superficie di somministrazione autorizzata; in *Zona I* è comunque consentito arrivare a **mq. 50** anche in deroga al limite sopra definito previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico, che acquisirà le valutazioni specifiche da parte di altri uffici eventualmente competenti; per definire tale area occorre

considerare la superficie effettivamente utilizzata per la somministrazione precaria, escludendo ad esempio le superfici occupate da fioriere e simili (che tuttavia concorrono alla superficie oggetto di eventuale occupazione di suolo pubblico).

- **Attività di cui alle lettere b), c), d), e):**

trattandosi di consumo sul posto, l'area esterna occupata dai dehors non può superare **mq. 25** salvo deroghe per situazioni particolari da approvare con deliberazione della Giunta Comunale, previa verifica dell'ammissibilità tecnica della richiesta da parte degli uffici competenti; per questi tipi di attività non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, pertanto le aree esterne devono essere allestite nel rispetto della normativa vigente in materia; inoltre devono esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "*non si effettua servizio ai tavoli*" o altra similare indicazione.

In caso di compresenza di diverse attività, le metrature non sono cumulabili ma si potrà scegliere il caso più favorevole.

La superficie massima complessiva dei dehors può essere raggiunta anche mediante lo sviluppo in più zone/aree, con eventuali relativi arredi e/o strutture (pergolati, tende, gazebo, ecc.).

Il mancato rispetto dei limiti di cui sopra fa sì che il Dehor si configuri come ampliamento di attività e come tale debba rispettare tutte le norme in materia igienico-sanitaria, commerciale ed, eventualmente, urbanistico-edilizia.

Ricadono in questo caso anche i **Dehors chiusi (tipo 4)** come definiti al successivo art. 5 che, non avendo le caratteristiche di elementi di arredo pur essendo amovibili, vanno assoggettati a titolo edilizio. Per questo motivo si configurano come ampliamento di attività e assoggettati a tutte le relative normative, comprese quelle igienico-sanitarie. Nel rispetto di tali normative e a seguito di valutazione favorevole da parte degli uffici competenti, la superficie di questa tipologia di dehor può arrivare a mq. 40.

In ogni caso, anche questi tipi di Dehors devono rispettare i requisiti tecnici ed estetici di cui al Titolo II.

ART. 3 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEI DEHORS SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO

La collocazione dei dehors non dovrà in alcun caso arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale e devono essere rispettate le norme a tutela dell'abbattimento delle barriere architettoniche garantendo il requisito dell'accessibilità.

Gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, devono essere ben individuati al fine di evitare che persone e/o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Non sono consentiti arredi o altri elementi posti al di fuori dello spazio di occupazione del dehor.

Tutti gli elementi di arredo urbano pubblici quali panchine, fioriere, cestini, paracarri non possono essere ricompresi all'interno dell'area destinata a dehors. Essendo questi ultimi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- le occupazioni non sono ammesse all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, condizione che dovrà essere verificata dall'Ufficio di Polizia Municipale (*art. 18, comma 2 Codice della Strada*);
- nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, di norma in adiacenza ai fabbricati (salvo posizioni diverse

da concordare con gli uffici competenti e su parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Municipale) e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00 (*art. 20 Codice della Strada*); solo in **Zona 1** e negli altri Centri Storici, nonché quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammesso arrivare a mt. 1,50 a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

- non deve ostacolare la visibilità di segnali stradali o altre indicazioni di pubblica utilità;
- non deve creare pericolo per i passanti;
- non deve danneggiare i fabbricati vicini;
- non deve intralciare la viabilità e l'accesso alle abitazioni e alle altre attività commerciali.

ART. 4 - ALLESTIMENTO

L'allestimento del dehors è realizzato mediante la disposizione delle seguenti attrezzature, meglio descritte nel **Titolo Secondo** del presente Regolamento:

1. *arredi di base quali tavoli, sedie e panche;*
2. *elementi di copertura e riparo, quali ombrelloni o tende a sbraccio;*
3. *elementi di delimitazione, quali fioriere o pannelli;*
4. *strutture leggere quali gazebo, pergolati, pergotende, o similari;*
5. *elementi vari ed attrezzature, stufe di irraggiamento (tipo "a fungo" elettrico), cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno dei menù;*
6. *impianti ed arredi funzionali all'esercizio dell'attività di somministrazione, complementari a quelli primari, qualora non ci siano impedimenti da parte degli uffici competenti.*

L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli descritti nel presente Regolamento può essere consentito esclusivamente previa approvazione di un progetto valutato positivamente in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano.


Gli arredi devono essere progettati, costruiti ed installati per un uso esterno e per resistere agli agenti atmosferici; devono poter essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico, salvo particolari condizioni e garanzie da concordare con l'Ufficio Patrimonio.

Non sono ammessi elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte.


ART. 5 - TIPOLOGIE E DIMENSIONI

A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors vengono classificati secondo le seguenti tipologie:

Tipo 1 - Aperti: quando lo spazio occupato ha come delimitazioni paletti e corde o fioriere (*altezza massima della vegetazione mt. 1,20*) e per copertura, qualora presente, ombrelloni, tende anche con montanti (*fino a mq. 20 di copertura impermeabile*) o strutture similari; l'altezza massima ammissibile per ombrelloni aperti e tende è mt. 3,50 dal punto più alto al piano di calpestio, quella minima in mt. 2,10 misurata alla base della veletta esterna.



Tipo 2 - Semi-aperti: quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, oltre eventualmente agli elementi del punto 1), ringhiere (fino a mt. 1,60) o pannelli antivento (fino a mt. 1,60), e per copertura, qualora presente, ombrelloni o tende con le caratteristiche di cui sopra.



Tipo 3 - Semi-Chiusi: quando lo spazio è protetto da strutture leggere tipo gazebi (fino a mq. 20), pergotende o pergolati con eventuale copertura leggera a lamelle inclinabili o con teli permeabili (con certificazione della ditta produttrice); lo spazio può avere eventualmente come delimitazioni gli elementi di cui ai tipi precedenti; l'altezza massima è di mt. 3,50 all'estradosso del colmo; possono essere chiusi mediante installazione di elementi di chiusura verticale a tutta altezza per mesi 6 (sei) all'anno.



Tipo 4 - Chiusi: quando lo spazio è protetto da strutture leggere tipo gazebi o tende con montanti, pergotende o pergolati; lo spazio ha, come delimitazioni, chiusure laterali permanenti a tutta altezza.

Nel **Titolo secondo** sono indicati i casi e le aree in cui è possibile realizzare i vari tipo di dehors, nonché le loro caratteristiche estetiche.

ART. 6 – PROCEDURE

Per l'installazione dei dehors deve essere presentata istanza Ufficio Edilizia Privata che ne valuta le caratteristiche e l'inserimento nel contesto; in **Zona 1** è sottoposta al parere della Commissione per la qualità architettonica e paesaggistica (CQAP).

In caso di dehors su suolo pubblico in Centro Storico o in aree pertinenziali di immobili vincolati *ope legis* o con decreto di vincolo, l'intervento è subordinato al nulla osta della Soprintendenza.

Ogni dehors su suolo pubblico deve inoltre ottenere l'occupazione/concessione di suolo pubblico secondo quanto stabilito nel Regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP.

L'istanza in bollo deve contenere la seguente documentazione atta a dimostrare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento:

- *planimetria in scala idonea (non inferiore ad 1:100) dell'area di pertinenza e del contesto (marciapiedi, piazze...) con l'individuazione della superficie richiesta (sia per la somministrazione che per l'occupazione) e contenente l'indicazione e la descrizione di tutti gli arredi e gli impianti che si intendono collocare; in particolare dovrà essere dimostrato il rispetto dei limiti di cui al precedente art. 2;*

- *inoltre, in Zona 1:*
 - *documentazione grafica, fotografica, fotomontaggi, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente i tipi di materiali e di colori degli arredi, degli impianti e degli oggetti proposti; tali simulazioni dovranno riguardare una zona adeguatamente ampia, che ricomprenda altri dehors eventualmente presenti nelle vicinanze;*
 - *in Centro storico o in aree vincolate, documentazione necessaria ad ottenere il nulla osta da parte della Soprintendenza;*

L'Ufficio Edilizia Privata, nel corso della propria istruttoria, acquisisce il parere dell'Ufficio Attività Economiche e, qualora necessari, l'autorizzazione della Soprintendenza, il parere della CQAP, dell'Ufficio Patrimonio e della Polizia Municipale.

Salvo quanto previsto ai punti successivi, in caso di dehor su suolo privato il procedimento si conclude con il nulla osta rilasciato dall'Ufficio Edilizia Privata; in caso di dehor su suolo pubblico, il nulla deve essere allegato alla domanda di occupazione suolo pubblico da presentare, da parte del richiedente, all'ufficio comunale preposto per l'applicazione della TOSAP.

Una volta concluso il procedimento, la documentazione viene, inoltre, trasmessa al Dipartimento di Sanità Pubblica ai fini della registrazione presso la relativa anagrafe per la programmazione dei controlli.

Si specifica che:

- per chiudere temporaneamente i Dehors semi-chiusi (tipo 3), va preventivamente effettuata apposita comunicazione per opere temporanee indicando il periodo di chiusura;
- solo per i Dehors che si configurano come ampliamento dell'attività, vanno inoltre successivamente presentate:
 - SCIA unica per ampliamento di attività di somministrazione (*punto 67, tabella A, del D. Lgs. n. 222/2016*);
 - SCIA edilizia (*ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 15/2013 e smi*), solo per i Dehors chiusi (tipo 4);

Sono fatte salve le eventuali procedure in materia di sismica e di autorizzazione paesaggistica.

Per i Dehors stagionali non oggetto di modifica, la presente procedura è obbligatoria solo il primo anno.

Il Comune, pur in caso in cui venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento, può negare o revocare l'occupazione di suolo pubblico per motivi di igiene pubblica, di viabilità, di decoro urbano, di circolazione soprattutto pedonale e per altri motivi di pubblico interesse.

Nei dehors è possibile effettuare spettacoli e intrattenimenti previo ottenimento di autorizzazione o presentazione di SCIA, ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS.

Per i dehors di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 14/2003, anche con utilizzo precario, si applica, ricorrendone le condizioni, la disciplina sui piccoli trattenimenti approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/11/2005.

ART. 7 - MANUTENZIONE

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.

I vasi e le fioriere devono essere sempre piantumate e la vegetazione deve essere mantenuta in buono stato di manutenzione.

Lo spazio pubblico deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza,

di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

Nei casi di dehors su suolo pubblico o privato gravato d'uso pubblico, è fatto obbligo ai titolari di concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza il Comune, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.

ART. 8 - PIANI D'AMBITO

Il Comune può predisporre Piani di Zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.

Nei contesti urbani e paesaggistici, strade e piazze, caratterizzati da un alta densità di esercizi quali, pubblici esercizi, esercizi di vicinato ed attività artigianali, possono essere redatti progetti coordinati tra più esercenti, finalizzati alla definizione di un ambito urbano omogeneo negli allestimenti degli arredi.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI TITOLARI

Ai titolari dei dehors è fatto obbligo di:

- installare esclusivamente gli arredi conformi al progetto valutato dagli uffici, curandone la manutenzione;
- mantenere costantemente in condizioni di ordine, decoro e pulizia l'area;
- vigilare affinché l'utilizzo delle strutture e degli arredi da parte della clientela avvenga in modo tale da:
 - non creare pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni;
 - non ostruire l'ingresso delle attività commerciali e delle civili abitazioni situate nelle vicinanze dell'area occupata;
- impedire che la clientela utilizzi le strutture e gli arredi autorizzati in modo improprio o diverso dallo scopo a cui sono stati destinati;
- sorvegliare affinché:
 - sull'area la clientela non effettui schiamazzi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - l'area non venga strumentalmente utilizzata per finalità contrarie all'ordine pubblico.

Qualora, durante il periodo di validità dell'autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico, per qualsiasi motivo il Comune avesse la necessità di avere l'area libera (es. svolgimento manifestazione), il concessionario avrà l'obbligo di renderla immediatamente libera.

ART. 10 - ATTIVITA' NON CONSENTITE

Negli spazi destinati ai dehors e nelle aree adiacenti è sempre vietata:

- l'installazione di apparecchi per la cottura dei cibi;
- l'esposizione di prodotti (comprese riproduzioni tridimensionali di qualunque dimensione) e cartellonistica a scopo di pubblicitario di merce non di propria produzione;
- l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronici;
- l'installazione di macchine distributrici automatiche di prodotti di qualsiasi tipo e natura.

ART. 11 - SANZIONI

Alle violazioni al presente Regolamento si applica una sanzione pecuniaria ai sensi della L. n. 689/1981, come di seguito specificato:

- da € 200,00 a € 900,00 in caso di realizzazione di dehors senza nulla osta;
- da € 50,00 a € 100,00 in caso di altre violazioni.

All'accertamento della prima violazione viene emessa una diffida amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 21/1984 volta alla conformazione del dehors da effettuarsi entro 10 giorni. In caso di non ottemperanza vengono irrogate le sanzioni pecuniarie.

In caso di terza reiterazione entro l'anno, nel caso di dehors su suolo pubblico o di uso pubblico, l'autorizzazione verrà revocata e si dovrà provvedere alla rimozione dell'arredo entro i 30 giorni successivi alla contestazione.

Sono fatte salve, qualora ne ricorrano i presupposti, le sanzioni in materia edilizia oltre a quelle previste dal Codice della Strada, dal Regolamento per l'applicazione della TOSAP, da Regolamenti in materia di igiene, di commercio, somministrazione e intrattenimento ecc.

ART. 12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA

E' concesso un periodo per adeguamento e/o sostituzione dei dehors esistenti (compresi quelli stati installati stagionalmente nell'anno precedente) alle prescrizioni tecniche estetiche stabilite dal presente Regolamento. Il termine ultimo per l'adeguamento è stabilito entro anni 3 (tre) dall'approvazione del medesimo.

Nel periodo di transizione, qualora non ci si intenda adeguare, non è obbligatorio seguire le procedure di cui all'art. 5. Vale comunque quanto contenuto al precedente art. 2.

Il mancato adeguamento alle norme del presente Regolamento comporterà le sanzioni di cui al precedente art. 11.

ART. 14 - ABROGAZIONI

Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogati:

- gli artt. 22 e 27 - Capo VI "Utilizzo delle aree esterne ai fini della somministrazione" di cui alla Disciplina dei procedimenti concernenti le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei piccoli trattenimenti e dell'utilizzo delle aree esterne ai locali di somministrazione, approvato con Deliberazione C.C. n. 68/2005;
- Artt. 6bis, 12 e 18bis, limitatamente alle parti in contrasto, del vigente Regolamento per l'arredo urbano.

ART. 15 – DISPOSIZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE AL DISTANZIAMENTO SOCIALE

Per garantire il distanziamento sociale imposto da ragioni di carattere igienico-sanitario, le attività oggetto del presente Regolamento potranno adottare le seguenti ulteriori disposizioni, applicabili per un periodo non superiore a 180 giorni, in deroga a quanto stabilito all'art. 2:

- per le attività di cui alla lett. a), l'area esterna di somministrazione ad "utilizzo precario" può raggiungere una superficie tale da garantire lo stesso numero massimo di coperti consentiti precedentemente (all'interno e all'esterno), fino al massimo al raddoppio dell'area consentita in via ordinaria per i dehors;
- per le restanti attività, l'area esterna può raggiungere i 40 mq.

Su tali superfici aggiuntive sono consentite esclusivamente tipologie di dehors di immediata e facile amovibilità (ad esempio delimitazioni con paletti e corde o fioriere, copertura con ombrelloni), con divieto di installazione di pedane, strutture fisse o di consistenza rilevante, salvo i

casi di abbattimento di barriere architettoniche.

I titolari dei dehors devono dare tempestiva comunicazione al Comune del periodo in cui intendono avvalersi delle presenti disposizioni e, alla scadenza dei 180 giorni, devono provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Va comunque garantito il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 e in generale quanto contenuto nel presente Regolamento.

TITOLO SECONDO

INDICAZIONI TECNICHE ESTETICHE

ART. 16- MODALITA' DI APPLICAZIONE PER ZONE

Considerata la complessità del tessuto urbano ed i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici e privati su cui insistono le attività, il presente Regolamento individua la seguente classificazione:

- **Zona 1:** Centro storico di Predappio capoluogo e zone limitrofe (*Allegato 1*); Centro Storico di Predappio Alta;
- **Zona 2:** Centro Storico delle restanti frazioni e territorio consolidato non compreso nelle precedenti zone;
- **Zona 3:** Zona rurale.

ART. 17 - GENERALITA'

Tutti gli arredi che compongono i dehors devono inserirsi correttamente nel contesto ed essere coordinati tra loro; per questo motivo, particolare cura dovrà essere prestata alla scelta dei materiali e dei colori. In **Zona 1**, gli arredi dei dehors non devono alterare la percezione visiva delle aree del centro storico, dei suoi scorci caratteristici e dei suoi edifici monumentali; sullo stesso complesso, i dehors devono essere coordinati su quelli eventualmente già installati conformemente al presente Regolamento.

Di norma inoltre:

- in **Zona 1** sono da utilizzare colori tenui, quali ad esempio bianco avorio, bianco crema, bianco perla (ad esclusione del bianco ottico), beige, grigio chiaro e similari; per tende e coperture si dovrà utilizzare una tinta unica e, per specifici edifici indicati nell'*Allegato 1*, sono prescritte colorazioni particolari;
- in **Zona 3** sono da utilizzare colori facenti parte della tradizione costruttiva locale o delle caratteristiche dell'edificio.

Colori diversi saranno valutati in relazione al progetto e allo specifico contesto.

Eventuali tende o altri arredi già presenti sul medesimo esercizio e non coordinate col nuovo dehor andranno sostituite al momento dell'installazione dello stesso per rendere tutti gli arredi coordinati tra loro (stesso colore, stesso materiale). Tale sostituzione può essere rimandata allo scadere del periodo transitorio di cui al precedente art. 13.

ART. 18 - SEDIE, TAVOLI, FIORIERE, PANNELLI, PEDANE E ALTRI ARREDI

Tavoli e sedie:

- ciascuna attività potrà, di norma, proporre un unico tipo di tavoli e sedie che devono avere caratteristiche adatte all'ambiente in cui sono collocati, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie, realizzati preferibilmente con materiali naturali (legno, acciaio verniciato, midollino od equivalenti, tele di cotone, ecc.); sono espressamente vietati tavoli e sedie in plastica di tipo visibilmente economico.

Elementi di delimitazione:

- l'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve risultare chiaramente individuata; allo

scopo va posizionata una delimitazione che deve essere quanto più possibile continua e comunque rimovibile; qualora il richiedente autorizzato usufruisca di aree distinte, queste devono avere gli stessi elementi di delimitazione;

- gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto;
- qualora siano presenti contemporaneamente pannelli e fioriere, questi devono possibilmente essere integrati; sono comunque vietate fioriere in plastica di tipo visibilmente economico nonché piante/rampicanti artificiali;
- nel Centro Storico di Predappio Alta è possibile realizzare solo dehors di **tipo 1**.

Vanno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- in **Zona 1 e 3** è escluso l'utilizzo di ringhiere; i paraventi vanno realizzati con pannelli di vetro temperato/stratificato trasparente extrachiario ed anti urto, o materiale similare, possibilmente "frameless" (privi di intelaiatura) o con montante verticale sottile (senza traverso orizzontale); l'eventuale parte opaca alla base e le eventuali fioriere possono avere altezza massima mt. 0,50; in **Zona 1** non devono comunque alterare la percezione visiva del contesto urbano;
- in **Zona 2**, la parte superiore dei paraventi va realizzata in vetro temperato/stratificato trasparente extrachiario ed antiurto, o materiale similare, o in alternativa a listelli; l'eventuale parte opaca alla base può avere altezza massima mt. 0,70.

Pedane:

- in **Zona 1** le pedane non sono ammesse.
- in **Zona 2** e in **Zona 3** possono essere collocate solo in area privata e devono avere altezza non superiore a cm 10; devono avere un colore in tono alle altre tipologie di arredi ed essere adeguatamente segnalate.
- la collocazione delle pedane deve essere sempre realizzata nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e si deve sempre garantire l'accessibilità ai portatori di handicap o a persone con mobilità ridotta; devono essere previste finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime pubblico;
- il materiale delle pavimentazione deve essere costituito da legni idonei per la collocazione all'esterno, che garantiscano la stabilità del colore nel tempo; devono inoltre essere sottoposte a periodica e adeguata pulizia e a idonea procedura di lotta agli infestanti.

Corpi illuminanti:

- possono essere posizionati impianti di illuminazione purché realizzati e certificati a norma di Legge, e non comportino attraversamenti con cavi aerei o sopra la pavimentazione esterna al perimetro dell'area autorizzata (se su suolo pubblico);
- eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento;
- in ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare;
- il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035); la gradazione del colore dell'impianto di illuminazione e il tipo di luce emessa devono essere coerenti con quello della zona in cui sono collocati, per evitare una percezione visiva incoerente;
- devono comunque essere utilizzate luci a led.

Elementi per il riscaldamento:

- l'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehors) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); possono essere utilizzati sistemi riscaldanti integrati alla struttura;
- non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

Altri arredi e attrezzature:

- eventuali elementi ed attrezzature secondari per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto;
- sono inoltre consentiti portarifiuti, piani di appoggio e porta-menù;
- tutte le attrezzature vanno realizzate in coordinato con il resto del dehors.

ART. 19 - CARATTERISTICHE DI OMBRELLONI E TENDE A SBRACCIO

Per ombrelloni e tende a sbraccio devono essere usati tessuti possibilmente naturali, adatti all'esterno, anche impermeabilizzati, i cui colori, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto e del resto degli arredi. Il telo dovrà in ogni caso avere un effetto opaco, sono vietati materiali con effetto lucido o riflettente.

Sopra ombrelloni e tende non possono essere presenti pubblicità o loghi ad esclusione del nome dell'esercizio commerciale, da posizionarsi nella mantovana, con colori e dimensioni da concordare con l'ufficio tecnico.

La forma dovrà essere geometrica e regolare e la proiezione a terra non dovrà eccedere lo spazio oggetto di occupazione con una tolleranza di cm. 10 per lato utile allo smaltimento delle acque piovane.

Sono comunque vietate le coperture a vela e similari.

Nel caso di tende a sbalzo, è necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata. In particolare, la linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse. In *Zona 1* non devono alterare il prospetto edilizio o nascondere elementi di facciata di particolare pregio architettonico-decorativo.

**ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI DEHORS SEMI-CHIUSI (TIPO 3)
E CHIUSI (TIPO 4)**

I dehors di *tipo 3* e di *tipo 4* sono realizzabili solo:

- in *zona 2* e *zona 3*;
- a servizio di *attività di cui alla lettera a) dell'art. 2.*

Le strutture devono essere in legno o metallo.

Nei *Dehors di tipo 3* i pannelli laterali eventualmente presenti devono avere le caratteristiche di cui all'art. 3; le eventuali chiusure laterali stagionali devono essere trasparenti e tenute in buono stato.

Nei *Dehors di tipo 4* le chiusure laterali devono essere trasparenti e in vetro temperato/stratificato trasparente extrachiaro ed antiurto, o materiale simile, con l'inserimento di eventuali elementi opachi su aree limitate per motivi estetici.

ALLEGATO: 1) Zonizzazione del Capoluogo